



ANNA ROSA EREMITA

Notificazione ex art. 143 c.p.c. e domicilio digitale

CORTE APPELLO BARI; sentenza 5 aprile 2022, n. 562; rel. ROMANO – de Meo Michele (Avv. CESAREO) c. De Girolamo Fulvio (Avv. DE GIROLAMO)

Non potendo prescindere, ai fini dell'applicazione dell'art. 143 c.p.c., da una nozione di domicilio che sia allineata con l'evoluzione normativa, è evidente come questa debba includere, per le notificazioni da eseguirsi ai sensi dell'art. 170 c.p.c. al difensore costituito, anche il "domicilio digitale" di cui all'art. 16 sexies d.l. n. 179 del 2012, sicché è da ritenersi invalida la notificazione svolta ex art. 143 c.p.c. qualora il notificante non abbia preliminarmente tentato di raggiungere il destinatario della notifica presso il suo domicilio digitale.

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha affermato che deve ritenersi non valida (e conseguentemente inidonea a far decorrere il termine cd. "breve" di impugnazione ex art. 325 c.p.c.) la notifica della sentenza di primo grado, eseguita nei confronti del soccombente irreperibile, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 143 c.p.c., qualora il destinatario sia tenuto per legge ad avere un "domicilio digitale" e il notificante non dimostri di aver infruttuosamente tentato di notificare il provvedimento per via telematica.

Il rilievo della Corte appare di particolare importanza, sia perché non constano precedenti specifici editi, sia sotto il profilo teorico-sistematico e pratico, in un panorama in cui l'innovazione tecnologica gioca un ruolo sempre più strategico per il buon funzionamento della macchina della giustizia civile.

2. La vicenda oggetto dell'esame della Corte riguarda un atto di precetto per il pagamento di una somma di danaro (fondato su una precedente sentenza della stessa corte territoriale in esito ad un giudizio tra le stesse parti), avverso il quale il destinatario proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., ancorché con esito sfavorevole, risultando altresì condannato alla rifusione delle spese legali.

La parte vittoriosa, con l'evidente intento di accelerare la formazione del giudicato, aveva quindi provveduto a notificare la sentenza all'opponente soccombente, ai sensi dell'art. 285 c.p.c. e dell'ivi richiamato art. 170 c.p.c., facendo così decorrere, ai fini della proponibilità dell'eventuale appello, il termine perentorio previsto dal combinato disposto degli artt. 325 e 326, 1° comma, c.p.c. che notoriamente consta di soli trenta giorni a partire dalla notificazione della sentenza, in luogo di quello semestrale che decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, e altrettanto notoriamente previsto dall'art. 327, 1° comma, c.p.c.

Evidentemente ritenendone ricorrenti i presupposti, e cioè in primo luogo la mancata conoscenza dell'indirizzo di residenza, di dimora o domicilio del notificando (e non essendoci nella specie il procuratore di cui all'art. 77 c.p.c.), il notificante aveva ritenuto applicabile l'art. 143 c.p.c., secondo cui «l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario», ovvero mediante consegna di una copia dell'atto al pubblico ministero qualora non siano noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita.

Ormai abbondantemente spirato il termine "breve" e quasi a ridosso dello scadere di quello semestrale, la parte debitrice ha impugnato la sentenza di prime cure, tornando a domandare l'accoglimento dell'opposizione a precetto con conseguente riforma della sentenza di primo grado, non senza incontrare la resistenza del convenuto



che, costituitosi in giudizio, si è visto rigettare (anche) l'eccezione di inammissibilità del gravame per tardività, finendo poi per soccombere anche nel merito.

3. Alla base della decisione della Corte territoriale di non ritenere valida la notificazione svolta *ex art.* 143 c.p.c., vi è, come gli stessi giudici baresi argomentano, innanzitutto un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la mera "ignoranza" circa la residenza, la dimora, o il domicilio del destinatario non è di per sé sufficiente a legittimare il ricorso a siffatto meccanismo notificatorio, ma occorre anche che la mancanza di tali informazioni non sia superabile attraverso opportune e diligenti ricerche¹, il cui mancato compimento rende la notificazione *ex art.* 143 c.p.c. inidonea al perseguimento del suo scopo e conseguentemente illegittima².

La Corte ha ritenuto non conforme ai suddetti criteri di diligenza e buona fede la condotta del notificante, per avere costui del tutto trascurato la circostanza che la controparte fosse un avvocato esercente la libera professione e pertanto tenuto per legge a dotarsi del cd. "domicilio digitale" di cui all'art. 16-*sexies* d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. in l. n. 221 del 2012, come mod. dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del 2014³: sarebbe quindi bastata al notificante una rapida consultazione dei pubblici registri Ini-Pec (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) o ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici)⁴ per superare l'ignoranza circa i recapiti fissi del destinatario della notifica, e conseguentemente eseguire la notifica stessa presso l'indirizzo PEC del soccombente in tal guisa ricavato.

A sostegno della propria tesi, i giudici baresi discutono il tema della notificazione *ex art.* 143 c.p.c. alla luce dell'introduzione del "domicilio digitale" sotto diversificati, ma convergenti, punti di vista, che si possono scomporre come segue.

Da un lato, si sostiene che la nozione giuridica di "domicilio", quale luogo della notifica, non sarebbe di per sé assoluta e immutabile, ma andrebbe ricavata di volta in volta in base al complesso della disciplina vigente.

¹ In tal senso, si è affermato che il ricorso all'art. 143 c.p.c. non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (in termini, Cass. 3 aprile 2017, n. 8638, *Foro it.*, Rep. 2017, *Notificazione e comunicazione di atti civili*, n. 85, e in www.lanuovaproceduracivile.com 2017; 28 novembre 2016, n. 24107, *Foro it.*, Rep. 2016, voce cit., n. 36; più di recente v. Cass. 16 dicembre 2021, n. 40467); che «l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine fra l'altro di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione»: così già Cass. 2 dicembre 2003, n. 18385, *Foro it.*, Rep. 2003, voce cit., n. 41; che la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario precedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione: in tal senso, Cass. 31 luglio 2017, n. 19012, *Foro it.*, Rep. 2017, voce cit., n. 36.

² Cass. sez. lav., 8 novembre 2021, n. 32444; 14 agosto 2014, n. 17964, *Foro it.*, Rep. 2014, *Notificazione e comunicazione di atti civili*, n. 28; 27 giugno 2017, n. 15948; 26 aprile 2021, n. 10983.

³ La norma, rubricata "Domicilio digitale", è stata introdotta dall'art. 52, 1° comma, lett. b) del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 («Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»), convertito con modificazione dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, e consta di un unico comma che testualmente recita: «Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia».

⁴ Sull'equivalenza dei due distinti registri, ai fini della notificazione via PEC (nella specie, dell'atto d'appello), v. Cass. 3 febbraio 2021, n. 2460, in *Giur. it.*, 2021, 1360, con nota di AMENDOLAGINE, *Notifica dell'appello al domicilio digitale del difensore estratto da Re.G.Ind.E e Ini-Pec*; in www.lanuovaproceduracivile.com, 2021; in *Rass. avv. Stato* 2020, fasc. 3, 19.



In particolare, sia l'art. 143 c.p.c., sia l'art. 170 c.p.c. in relazione alle notificazioni al difensore costituito, nel riferirsi a tale nozione giuridica, non rinvierebbero ad una specifica (e quindi statica) disposizione di legge⁵, sicché tali riferimenti sarebbero suscettibili di adattarsi “dinamicamente” all’evolversi della nozione giuridica cui essi rinviano.

Per altri versi, lo stesso meccanismo notificatorio previsto dall'art. 143 c.p.c. avrebbe un carattere evidentemente residuale rispetto alle altre modalità di notifica, e soltanto una nozione di (residenza, dimora e) domicilio costantemente raccordata con il contesto normativo di riferimento sarebbe in grado di continuare a far sì che il ricorso alla notifica *ex art. 143 c.p.c.* resti come tale, una «modalità residuale di notificazione degli atti, legittima solo quando sia oggettivamente impossibile conoscere, con l'ordinaria diligenza, tutti i luoghi nei quali - *de iure condito* - è presumibile attendersi che possa reperirsi il notificando».

A questo punto entra in gioco la nozione di “domicilio digitale” quale estensione “virtuale” del tradizionale “domicilio fisico”, che va ad integrare in un'ottica evolutiva la nozione giuridica di “domicilio” con particolare riferimento, per quanto si è detto, alle condizioni di applicabilità del meccanismo notificatorio di cui all'art. 143 c.p.c.: dovendo questo continuare a conservare la propria residualità nei termini anzidetti, non sarebbe più possibile procedere con la notificazione all'irreperibile *ex art. 143 c.p.c.* quando, ancorché ignoti i recapiti “fisici” del destinatario, non lo sia anche il suo “domicilio digitale”. Tale operazione sarebbe peraltro contraddittoria, poiché la conoscenza del “domicilio digitale” fa sostanzialmente venire meno la irreperibilità oggettiva del destinatario, che è per l'appunto il principale presupposto di applicabilità della norma citata.

A suggello del proprio articolato ragionamento, la Corte si avvale infine dei recenti approdi giurisprudenziali che valorizzano in modo progressivamente crescente il “domicilio digitale”, quale luogo virtuale privilegiato per le notificazioni al difensore⁶, indirizzo al quale si allineerebbe anche la decisione della Corte di privilegiare la notificazione a mezzo PEC nei confronti dell'“irreperibile” rispetto al meccanismo notificatorio *ex art. 143 c.p.c.*

4. Il fulcro attorno al quale ruota l'intero impianto logico-argomentativo della Corte rispetto al problema in esame è pertanto costituito dal cd. “domicilio digitale”, con riguardo alle conseguenze che la sua introduzione nell'ordinamento riflette sul sistema delle notificazioni degli atti del processo al difensore.

Convorrà dunque preliminarmente precisare che l'art. 16-*sexies* d.l. n. 179 del 2012, nel prevedere prioritariamente la notificazione di atti in materia civile al difensore presso l'indirizzo di PEC dello stesso, come risultante dagli elenchi INI-PEC e ReGIndE, non presenta alcun collegamento diretto con l'operatività dell'art. 143 c.p.c., né più a monte si pone quale riferimento normativo generale in tema di notificazione a mezzo PEC nei confronti del difensore. Più propriamente, il testo della norma, con salvezza di quanto previsto dall'art. 366 del codice di rito, si riferisce alle (sole) ipotesi in cui «la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario».

⁵ La Corte barese non fa menzione della nozione di domicilio di cui all'art. 43 c.c.

⁶ La Corte richiama in particolare Cass. 8 giugno 2018, n. 14914, *Foro it.*, Rep. 2018, *Notificazione e comunicazione di atti civili*, n. 89; 14 dicembre 2017, n. 30139, *id.*, Rep. 2017, voce cit., n. 90, e in *Gazzetta forense* 2017, 1131, con nota di CHIRICO, *Il domicilio digitale soppianta la notifica in cancelleria*; 11 luglio 2017, n. 17048, in *www.lanuovaproceduracivile.com* 2017 e in *Corr. giur.*, 2018, 82, con nota di BONAFINE, *L'art. 82, R.D. n. 37/1934 sotto la spinta del “domicilio digitale”. Una pronuncia a conferma del favor per le forme telematiche*; 16 marzo 2022, n. 8583; 16 febbraio 20220, n. 5055; sez. lav., 12 novembre 2021, n. 33806; 23 maggio 2019, n. 14140, *Foro it.*, Rep. 2019, voce cit., n. 77, e in *www.lanuovaproceduracivile.com* 2019. V. inoltre Cass. 14 dicembre 2021, n. 39970; sez. lav., 11 febbraio 2021, n. 3557; 29 gennaio 2020, n. 1982, *Foro it.*, Rep. 2020, voce cit., n. 61, in *www.lanuovaproceduracivile.com* 2020, e in *Riv. infortuni*, 2019, II, 52; sez. lav., 31 gennaio 2019, n. 2942, *Foro it.*, Rep. 2019, voce cit., n. 78, e in *www.lanuovaproceduracivile.com* 2019; 10 novembre 2015, n. 22892, *Foro it.*, Rep. 2015, voce cit., n. 33.



In tali ipotesi va ricompresa certamente, ad esempio, quella contemplata dall'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37⁷, secondo il quale, qualora il procuratore che esercita il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non assolva all'onere di eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa a.g. Ed anzi non appare inutile ricordare che proprio in riferimento all'operatività dell'art. 82 cit., e ben prima dell'introduzione dell'art. 16-*sexies* nel d.l. 179/2012, le Sezioni unite della Cassazione avevano già subordinato la prevista domiciliazione presso la cancelleria all'eventualità che il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non avesse indicato l'indirizzo di PEC comunicato al proprio ordine⁸. La *ratio* sottesa alla pronuncia delle Sezioni unite prima, e dell'intervento del legislatore del 2014 poi, è in entrambi i casi la medesima, e cioè quella di rendere accessibile, nelle ipotesi previste, un meccanismo notificatorio caratterizzato da una (a dir poco) molto maggiore speditezza ed una altrettanto maggiore garanzia per l'avvocato destinatario della notifica, rispetto alla notifica in cancelleria.

Ed è proprio l'ipotesi prevista dall'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 quella che (nell'ambito di un già vivace dibattito giurisprudenziale in tema di notificazione eseguite mediante PEC⁹) maggiormente ha contribuito al formarsi di una copiosa giurisprudenza intorno all'art. 16-*sexies* cit., secondo la quale nelle ipotesi indicate dalla norma la notificazione va fatta, a pena (non di inesistenza ma) di nullità¹⁰, non più in cancelleria ma all'indirizzo di PEC del difensore costituito che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza e risultante dai pubblici registri¹¹, anche se questi ha ommesso di eleggere il domicilio nel comune in

⁷ Cfr. PORCELLI, *Le comunicazioni e le notificazioni*, in RUFFINI (a cura di), *Il processo telematico nel sistema dei diritto processuale civile*, Milano, 2019, 427, alla quale si rimanda per ulteriori ipotesi applicative.

⁸ «[...] dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli art. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dall'art. 25, 1° comma, lett. i), n. 1, 12 novembre 2011 n. 183, e dallo stesso art. 25, 1° comma, lett. a), quest'ultimo modificativo a sua volta dell'art. 2, comma 35 ter, lett. a), d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in l. 14 settembre 2011 n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine» (Cass. sez. un., 20 giugno 2012, n. 10143, *Foro it.*, Rep. 2013, *Avvocato*, n. 194; *id.*, 2013, I, 1287, con nota di G. POLI, *L'indicazione della Pec (posta elettronica certificata) salva il difensore fuori circondario dalla domiciliazione «ex lege» in cancelleria: le sezioni unite tra vecchie regole e nuove tecnologie*; in *Riv. dir. proc.* 2013, 226, con nota di RUGGERI, *Elezione di domicilio nel processo civile, tra mutamenti di giurisdizione e novità legislative in materia di posta elettronica certificata*; in *Rass. forense* 2012, 324; in *Dir. informazione e informatica* 2012, 1087; in *Riv. it. dir. lav.* 2013, II, 156, in *Nuova proc. civ.* 2013, fasc. 5, 217. La soluzione individuata dalle Sezioni Unite fu seguita e sviluppata da diverse pronunce, quali: Cass. 18 marzo 2013, n. 6752, *Foro it.*, Rep. 2013, *Cassazione civile*, n. 210; sez. lav., 18 giugno 2014, n. 13857, *id.*, Rep. 2014, voce ult. cit., n. 215, *id.*, Rep. 2015, *Lavoro (rapporto di)*, n. 1246, e in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 2015, 45; 27 ottobre 2015, n. 21892, *Foro it.*, Rep. 2015, *Cassazione civile*, n. 192; 14 settembre 2017, n. 21335, in *www.lanuovoproceduracivile.com* 2018, e in *Giur. it.* 2018, 878; Cass. 28 novembre 2017, n. 28374, *Foro it.*, Rep. 2017, *Procedimento civile*, n. 127.

⁹ In tal senso, Cass. 3 febbraio 2021, n. 2460, cit.

¹⁰ V. anche Cass. 18 gennaio 2019 n. 1411.

¹¹ Pur se tale indirizzo non è indicato negli atti dal difensore medesimo (in tal senso: Cass. 8 giugno 2018, n. 14914, cit.), essendo peraltro tale indicazione non obbligatoria, trattandosi di dato già risultante dal "Re.G.Ind.E" in virtù della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza (Cass. sez. lav., 12 novembre 2021, n. 33806, cit.; 16 marzo 2022, n. 8583, cit.). Non è concessa al difensore la facoltà di indicare un indirizzo PEC diverso da quello ovvero di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria (Cass. sez. lav., 12 novembre 2021, n. 33806, cit.), sicché «non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di Pec diverso da quello inserito nel Reginde (registro generale degli indirizzi elettronici) e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale»: così Cass. 25 maggio 2018, n. 13224, *Foro it.*, Rep. 2018, *Impugnazioni civili in genere*, n. 60.



cui il medesimo ufficio ha sede¹² (e peraltro risultando inefficace la domiciliazione presso il precedente difensore, indipendentemente dal fatto che non sia stata espressamente revocata¹³), e sempre che non ricorra la circostanza che l'indirizzo di PEC non sia accessibile per cause imputabili al destinatario, con tutte le conseguenze che discendono dalla nullità della notificazione, come ad esempio la relativa inidoneità di detta notifica a provocare il decorso del termine «breve» per impugnare¹⁴.

5. Appare significativo il tenore letterale delle pronunce del S.C. secondo cui «la norma che introduce il domicilio digitale non solo depotenzia la rilevanza dell'elezione di domicilio fisico [...] ma al contempo svuota di efficacia prescrittiva anche il r.d. n. 37 del 1934, art. 82 [...]», sicché «il domicilio fisico potrà avere un rilievo unicamente residuale, in caso di mancata notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario»¹⁵.

Va comunque rilevato che tale “depotenziamento” non rende inapplicabile l'intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, nel senso che se è vero che la giurisprudenza consente (giustamente) la notificazione al difensore presso il suo domicilio digitale anche quando questi ottemperi all'onere di cui al più volte citato art. 82¹⁶, allo stesso modo si ritiene (giustamente) «valida la notificazione effettuata presso il domicilio fisico ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio»¹⁷, anche nel caso in cui tale domicilio fisico coincida con la cancelleria¹⁸. In sostanza, la notificazione può essere svolta tanto presso il domicilio fisico quanto presso quello digitale, data la concorrenza tra le due opzioni¹⁹.

È comunque assolutamente innegabile che il sistema delle notificazioni sia stato profondamente inciso dall'introduzione della PEC e quindi del “domicilio digitale”: una volta previsto che il difensore deve dotarsi di una casella PEC, che deve comunicarne il relativo indirizzo all'Ordine di appartenenza, e che tale indirizzo sia pubblicato su appositi e specifici registri pubblicamente consultabili, non si vede come si possa ragionevolmente continuare a giustificare il ricorso ai complessi e defatiganti meccanismi di notificazione *ex art. 143 c.p.c.*, senza prima aver tentato una notifica telematica.

Il requisito giurisprudenziale della diligenza nella ricerca dei recapiti “fisici” dell'irreperibile sottende un'esigenza di garanzia per il notificando, che è la medesima garanzia sottesa dalla previsione di cui all'art. 143 c.p.c. u.c., (previsione applicabile anche alle notificazioni di cui ai primi due commi dell'art. 142 c.p.c.) per la quale la notificazione si considera eseguita solo nel ventesimo giorno successivo al compimento delle prescritte formalità.

¹² Cass. 11 luglio 2017, n. 17048, cit.; 14 dicembre 2017, n. 30139, cit.; s.u. 28 settembre 2018, n. 23620, *Foro it.*, Rep. 2018, *Notificazione e comunicazione di atti civili*, n. 61, e in *Riv. infortuni*, 2018, II, 10.

¹³ Cass. 22 marzo 2022, n. 9232.

¹⁴ Cass. 23 maggio 2019, n. 14140, cit. Secondo Cass. 16 aprile 2021, n. 10186, inoltre, ai fini del termine breve di impugnazione, la notificazione della sentenza, da eseguire nei confronti del procuratore della parte ovvero della parte presso il suo procuratore - purché, in tale ultimo caso, la notifica contenga l'espressa menzione, nella relata di notificazione, del suo procuratore quale destinatario - possa essere eseguita in via telematica presso l'indirizzo PEC del procuratore risultante dai pubblici elenchi.

¹⁵ Da ultimo Cass. 22 marzo 2022, n. 9232, cit.; 8 giugno 2018, n. 14914, cit.

¹⁶ Cass. 11 febbraio 2022, n. 4584; 14 dicembre 2021, n. 39970, cit.

¹⁷ Cass. sez. lav., 11 febbraio 2021, n. 3557, cit.

¹⁸ Cass. 29 gennaio 2020, n. 1982, cit.

¹⁹ Tuttavia, Cass. 1° giugno 2020, n. 10355, *Foro it.*, Rep. 2020, *Notificazione e comunicazione di atti civili*, n. 59, ha affermato che «in presenza di un indirizzo PEC ufficiale indicato dal difensore, non esplicitamente circoscritto alle sole comunicazioni, la circostanza che il difensore, come nella specie, abbia eventualmente eletto domicilio ai sensi del citato art. 82, r.d. n. 37 del 1934 non può elidere il principio, di valenza costituzionale inerente il diritto di difesa, del rispetto della scelta legittimamente effettuata dalla parte (Cass. sez. lav., 31 gennaio 2019, n. 2942, cit.). Conseguente che la notificazione della sentenza presso il domiciliatario deve ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione».



È chiaro quindi che la notificazione dell'art. 143 c.p.c. rappresenta null'altro che un'*extrema ratio* del sistema, che da un lato si sforza di prevedere delle ragionevoli "cautele" a garanzia del notificando irreperibile, e dall'altro fornisce una sorta di valvola di sicurezza anche a garanzia del notificante che abbia cercato, con ordinaria diligenza ancorché infruttuosamente, di fare entrare l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

La previsione del "domicilio digitale" annulla di fatto ogni distanza geografica e amplia drammaticamente la sfera di conoscibilità degli atti processuali da parte del difensore, sì da rendere ogni forma tradizionale di notificazione sostanzialmente obsoleta, quando non proprio illegittima.

La decisione della Corte si rivela quindi condivisibile, tanto nelle conclusioni quanto nell'iter argomentativo e segna un ulteriore passo avanti verso lo snellimento di talune pur troppo spesso farraginose modalità di notificazione, in un percorso evolutivo che non soltanto è condiviso e partecipato dalla giurisprudenza del S.C., ma che lo stesso legislatore sta continuando a tracciare.

È appena il caso di aggiungere, infatti, che in base alla recente legge di «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile [...]» 26 novembre 2021, n. 206, sono previsti (art. 1, comma 20)²⁰ ulteriori modificazioni al sistema delle notificazioni nel processo civile, che sono destinate a confinare ad un ruolo sempre più marginale le modalità "ordinarie" di notificazione, che saranno tendenzialmente utilizzabili soltanto in quei casi in cui sia oggettivamente impossibile procedere attraverso strumenti informatici e telematici.

²⁰ Di cui si riporta per comodità il testo: «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicilia digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie;

c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;

d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici».